

5. (Formazione dell'albo)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo I: DEGLI ESPERTI DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO 5. (Formazione dell'albo)

Art. 5. (Formazione dell'albo)

1. L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.
2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello